



**RIUNIONE DEL 15 APRILE 2009  
PROCESSO VERBALE**

**Presidenza del Presidente Pezzetta**

<b>Comune di Tavagnacco</b> Mario Pezzetta, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cavasso Nuovo</b> Francesco Pielli, Commissario	<i>assente</i>
<b>Provincia di Udine</b> Matteo Piasente, Consigliere	<i>presente</i>	<b>Comune di Maniago</b> Massimo Milanese, Assessore	<i>presente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Walter Godina, Vice Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Nerio Belfanti, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Gorizia</b> Guido Germano Pettarin, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Pasiano di Pordenone</b> Claudio Fornasieri, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Attimis</b> Maurizio Malduca, Sindaco	<i>assente</i>	<b>Comune di San Dorligo della Valle</b> Fulvia Premolin, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Precenico</b> Massimo Occhilupo, Vice Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Attilio Vuga, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Danilo Del Piero, Vice Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Ornella Perusin, Vice Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	<b>Comune di Sauris</b> Stefano Lucchini, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Eligio Grizzo, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlanoni, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Pordenone</b> Giulia Bevilacqua, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Monfalcone</b> Gianfranco Pizzolitto, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Trieste</b> Giovanni Ravidà, Assessore	<i>assente</i>	<b>Comune di Mossa</b> Elisabetta Feresin, Vice Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Udine</b> Furio Honsell, Sindaco	<i>presente</i>		

Sono altresì intervenuti;

**Luca Ciriani** Assessore regionale alle attività produttive;

**Federica Seganti** Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

**Gianni Cortiula** Vice Direttore centrale Segretariato generale;

**Gabriella Di Blas** Vice Direttore centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

**Salvatore Campo** Direttore servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

**Maria Marin** Direttore servizio disciplina lavori pubblici e affari generali della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

**Gemma Pastore** Direttore servizio qualità della legislazione e semplificazione;

**Luca Antonicelli** Posizione organizzativa supporto attività ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro – Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca;

**Gabriella Pasquale** – Posizione organizzativa coordinamento riordino legislativo e attuazione del d.lgs. 111/2004 – Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbali della seduta del 19 marzo 2009 e del 24 marzo 2009.
3. Intesa sullo schema di disegno di legge “Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici e semplificazione amministrativa”, approvato in via preliminare con generalità della Giunta regionale n. 732 del 26 marzo 2009.
4. Intesa sulla proposta di “Piano di valorizzazione territoriale per l’anno 2009, di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1”, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 1° aprile 2009.

La riunione inizia alle ore 15.20. Presenti 13.

**Pezzetta** inizia i lavori, dando il benvenuto al Vicepresidente della Regione Ciriani ed al gruppo di dirigenti e funzionari regionali che lo accompagnano. Richiama l’illustrazione del disegno di legge in materia di misure anticrisi compiuta dal Vicepresidente e dai competenti funzionari regionali nel corso della precedente seduta del Consiglio delle autonomie locali del 7 aprile, ricordando che, sebbene la Giunta regionale avesse inviato il disegno di legge al Consiglio ai fini dell’espressione di eventuali valutazioni, in considerazione dei contenuti dello stesso, riguardanti le funzioni degli enti locali nonché la disciplina del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti dei Comuni, si era reputato opportuno consentire al Consiglio medesimo di esprimersi attraverso l’atto partecipativo dell’intesa, iscritta al punto 3) dell’odierno ordine del giorno. Pertanto, in considerazione della già avvenuta illustrazione e in mancanza di richieste di ulteriori chiarimenti, cede la parola al Vicepresidente della Regione per l’esposizione di eventuali aggiornamenti.

**Ciriani** da notizia dell’avvenuta riunione tecnico-politica dalla quale è emersa la decisione di alleggerire il disegno di legge in esame, stralciando alcune parti ritenute meno urgenti o comunque necessitanti una maggiore elaborazione e destinate, pertanto, a provvedimenti successivi. Questo, evidenzia, al fine di predisporre un testo normativo più coerente con le motivazioni poste alla base dell’intervento legislativo. Precisa, inoltre, di lasciare la parola al dott. Cortiula, per l’illustrazione degli specifici stralci ed abrogazioni del testo approvato dalla Giunta in via preliminare il 26 marzo scorso.

**Cortiula** rappresenta che le parti cui faceva riferimento il Vicepresidente sono, specificatamente:

- l’art. 19 (Modifiche all’art. 7 della legge regionale 17/2008);
- l’art. 24 (Modifiche all’art. 10 della legge regionale 64/1986);
- l’art. 26 (Modifiche alla legge regionale 9/2003);
- il Capo II (Disposizioni urgenti in materia di commercio) del Titolo V (Misure urgenti in materia di attività produttive);
- il Capo III (Disposizioni urgenti in materia di turismo) dello stesso Titolo V;
- l’art. 58 (Modifiche all’art. 15 della legge regionale 20/2005);
- il Titolo X (Semplificazione amministrativa).

Precisa che al testo normativo definitivo verranno apportati ulteriori aggiustamenti di natura meramente formale, quali, ad esempio, una nuova numerazione e alcuni necessari accorpamenti di disposizioni.

**Del Piero** preliminarmente dichiara l'intenzione di procedere gradualmente sulla base di propri appunti nell'esporre le sue preoccupazioni in merito al ddlr in esame. In particolare, riguardo al:

- Titolo I, art. 4, esprime dubbi sulla retroattività della riduzione delle tariffe relative all'autorizzazione integrata ambientale e sulla conseguente possibilità per i soggetti che hanno già versato le tariffe alla data di entrata in vigore del ddlr, di chiedere i relativi rimborsi.

- Titolo II, ritiene evidente la valenza e l'impatto sull'intero territorio regionale delle opere strategiche di cui al Capo I e, pertanto, reputa corretto che sia la Regione ad individuarle. Viceversa, le opere di cui al Capo III e Capo IV (opere strategiche regionali diverse da quelle collegate alle infrastrutture di trasporto e opere strategiche singole) non gli appaiono collegate alle disposizioni di cui al Capo I e, quindi, non rispondenti alla finalità della norma di accelerare la realizzazione di importanti opere infrastrutturali. Infatti, le opere di cui al Capo III e Capo IV (ad esempio, discariche ed impianti di termovalorizzazione), pur incidendo in maniera preponderante sulla pianificazione comunale, non risultano specificate, né conoscibili a priori da parte degli enti locali e, pertanto, ritiene non essere possibile comprendere la rilevanza strategica di tali interventi. Dichiara, quindi, la propria contrarietà all'approvazione di simili disposizioni, anche perché non ritiene che tali interventi siano in grado di incidere sulla ripresa economica regionale.

- Titolo III, pur ritenendo trattarsi di osservazione di poco conto e irrilevante, stante l'intervenuto stralcio, esprime l'opinione che si trattasse di un intervento di tipo retroattivo, che poco ha da condividere con lo spirito del disegno di legge.

- Titolo IV, in relazione all'articolo 22, comma 4, esprime preoccupazione per l'aggravio di compiti che le amministrazioni comunali si troveranno ad affrontare per il completamento delle complesse ed impegnative procedure espropriative poste in essere dalla Protezione civile. Ritiene, inoltre, che l'art. 24, benché stralciato, introducesse, inopportuno, nel concetto dell'emergenza economica, anche le spese dirette a concedere una serie di finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi e per la formazione di una nuova e moderna coscienza della protezione civile. Ritiene, altresì, che inserisse la necessità, che reputa non avere alcun rilievo di tipo economico ed emergenziale, di dotare la protezione civile di adeguati impianti ed apparecchiature. Esprime l'idea che il ddlr in esame dovrebbe avere un corpo sintetico e ristretto, pena il rischio di assumere il carattere di una legge *omnibus*, dai contenuti più disparati.

- Titolo V: esprime una considerazione generale legata al fatto che con esso si mettono in moto delle risorse che agevolano l'imprenditoria, pertanto rappresenta l'opportunità, tanto più in un periodo di crisi e di ponderazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, di valutare l'inserimento di una disposizione che preveda idonee forme di garanzia a tutela degli enti pubblici, che concedono contributi a soggetti privati per la realizzazione di beni immobili finalizzati allo svolgimento di attività produttive. Inoltre, dichiara di avere letto come strana e fuori luogo, rispetto all'emergenza finanziaria ed economica, la rilevanza assegnata alla riduzione del numero dei componenti del Comitato FRIE, originariamente contenuta nell'eliminato art. 26.

- Titolo VII premettendo la sua assoluta sensibilità nei confronti di tipologie di lavoratori privi di tutte le opportune tutele e di ammortizzatori sociali, rappresenta la curiosità di conoscere quanti e quali siano i soggetti beneficiari dello stanziamento previsto dall'art. 50, dal momento che ritiene, che quella indicata (€ 6.710.000), sia una somma ingente.

Prende, infine, positivamente atto dell'eliminazione dell'intero Titolo X.

(Alle ore 15.29 entra Feresin)

**Pettarin** interviene per chiedere chiarimenti ed evidenziare alcune problematiche che, a suo modo di vedere, il testo del ddlr in discussione solleva. Innanzi tutto, con riguardo agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, ed al riferimento, ivi contenuto, all'importo di 500.000 euro, chiede come si coordinino tali disposizioni con quelle del Codice contratti, le quali prevedono importi analoghi, ma netti anziché lordi. Rappresenta che tale eventuale differenza, a fronte della *ratio* acceleratoria dell'intervento normativo volto a dare impulso alle tempistiche inerenti alla realizzazione delle opere pubbliche, comporterebbe che la portata della disposizioni in questione risulterebbe meno rilevante, in quanto riferita ad opere di valore netto inferiore. Poi, dedicandosi all'eliminato Titolo III, articolo 19, evidenzia ugualmente che, finalmente, si trattava di una possibilità data all'ente Regione di finanziare, almeno in parte, anche gli oneri per interessi che fanno riferimento ai mutui da assumersi nel 2009 e chiede conferma di tale *ratio*. Poi, in merito al Titolo X, pur prendendo atto, anche in tal caso, del suo stralcio, evidenzia una problematica di sistema. Infatti, in riferimento alla conferenza interna dei servizi e alla modifica dell'articolo 21 della LR 7/2000, chiede se tale conferenza era stata intesa o, qualora venisse considerata oggetto di una diversa e separata normativa, verrebbe intesa come uno strumento ulteriore, facoltativamente a disposizione degli enti locali che ne ravvisassero l'utilità ovvero come un elemento procedurale obbligatorio. Espone la sua interpretazione nel senso di un impulso a dotarsi anche di questo ulteriore strumento di semplificazione, chiedendo conferma ai tecnici regionali di tale modo di intendere l'istituto. In riferimento all'art. 3, nella parte in cui prevede l'aggiunta di un comma 5 bis all'art. 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

(Disciplina organica dei lavori pubblici), riguardo al dato letterale per cui: *"i termini possono esse prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto"*, evidenzia che la precedente norma non poneva alcun termine espresso, il quale, invece, ora viene previsto al fine della possibilità di una sua unica proroga. Pertanto, ritiene che l'introduzione di un termine esplicito costituisca, sì un elemento di impulso, ma che pone una precisa condizione, precedentemente non prevista. Chiede conferma ai tecnici circa tale interpretazione.

(Alle ore 15.38 entra Carlantoni e alle ore 15.40 entra Godina.)

**Santoro** concorda con quanto detto dal Vice Sindaco di Roveredo in Piano e pone l'attenzione su alcuni ulteriori punti del ddlr. Infatti, pur ritenendo assolutamente condivisibile il contenuto complessivo del provvedimento, ritiene vi siano alcune aspetti da chiarire. Ad esempio, l'articolo 1, prevedendo una soglia massima del progetto di finanziamento cantierabile, apre una discussione circa le finalità di tale previsione, cioè se essa sia rappresentata dai 500.000 euro ovvero se la garanzia della cantierabilità, cui i Comuni sono comunque tenuti ai fini del Patto di stabilità, non sia considerata dall'Amministrazione regionale garanzia sufficiente ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo in questione. Sotto altro profilo, intende capire in che modo la Giunta regionale definisce annualmente gli ambiti prioritari per l'anticipazione dei contributi. A tale proposito chiede se, invece, trattandosi di ddlr che, almeno per quanto concerne l'articolo 1, riguarda un lasso temporale di due anni (2009 e 2010), non si possa permettere alle amministrazioni comunali di programmare già la propria attività, avendo come precipuo obiettivo quello della cantierabilità e la messa in moto di una serie di opere pubbliche che tutti si auspicano essere realizzate. Come secondo punto, riguardo al Titolo II, manifesta perplessità anche circa il Capo I, poiché ritiene che l'interesse strategico, in un momento di emergenza come quello attuale, dovrebbe essere dichiarato a priori, ovvero in questi due anni, l'Amministrazione regionale dovrebbe provvedere alla specifica indicazione della serie di opere che intende porre in essere, elencandole ed esplicitandole in maniera chiara, anche considerata l'impossibilità di poter fare affidamento su una pianificazione regionale. In particolare, a fronte dell'assenza di atti di pianificazione regionale in materia di trasporti, rileva che non risulta comprensibile né condivisibile la previsione aprioristica della prevalenza di tale pianificazione sugli strumenti urbanistici comunali. In riferimento a questi ultimi, si chiede, poi, come gli stessi si concilino con quanto recentemente approvato a proposito della VAS, ovvero come la concertazione con gli enti locali prevista dalla VAS, che discende da una direttiva europea, si concili con le opere strategiche contenute soprattutto nel Capo I, poiché, diversamente, gli altri due capi del Titolo in rilievo contengono elementi di concertazione con le comunità locali e hanno a che fare con le procedure di carattere europeo, che gli enti locali hanno dovuto recepire. Nel dettaglio, prosegue rappresentando che l'adeguamento del sistema di pianificazione locale alle decisioni strategiche regionali non è chiaro che procedure debba seguire, se un semplice aggiornamento degli elaborati ovvero se debbano essere compiuti appositi passaggi istituzionali, dal momento che in 120 giorni l'adozione totale di un piano, a meno che non abbia una procedura particolarmente veloce, è di difficile attuazione. Ricorda l'esistenza anche della normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale a proposito delle opere riguardanti la Protezione civile, di cui si è già detto. Rileva, quale ulteriore questione, quella concernente l'adeguamento transitorio di cui all'art. 18 del Capo IV, che cita testualmente per rappresentarne la necessità di uno stemperamento, dal momento che giudica anacronistica la richiesta di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ad un piano regionale che risulta ormai datato. Conclude ribadendo i propri dubbi, in particolare, circa l'imposizione agli enti locali di una serie di opere, prescindendo dal principio di sussidiarietà e di partecipazione che la normativa comunitaria impone.

**Bevilacqua** esprime condivisione per la *ratio* complessiva del ddlr, in particolar modo per l'intervento in materia di politiche sociali, settore nel quale da tempo si attendevano iniziative. A tale proposito esprime compiacimento per l'art. 51 in tema di lavoratori socialmente utili, auspicando, altresì, l'emanazione a breve del relativo regolamento di attuazione. In riferimento al resto del ddlr, rappresenta altrettanta condivisione circa le richieste di chiarimenti formulate nei loro interventi dai Comuni di Gorizia e di Udine, dal momento che rinvia una discrasia tra gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, con quanto previsto dal Codice degli appalti, per cui rappresenta che o la Regione ha inteso autolimitarsi per aumentare la possibilità di accedere ai contributi, valorizzando la soglia di 500.000 euro oppure vi è una interpretazione errata della norma del Codice appalti, il quale, allora, è stato mal inteso e trascritto. Sul punto dichiara la preferenza del Comune di Pordenone per la versione, secondo la quale il limite dei 500.000 euro debba intendersi riferito all'importo dei lavori da appaltare e non all'importo complessivo dell'opera e, quindi, all'importo lordo. Riguardo alla parte del ddlr relativa alla materia dell'urbanistica, è d'accordo con la richiesta di chiarimenti avanzata dal Comune di Udine.

**Belfanti** esprime un complessivo giudizio positivo sul disegno di legge, il quale in un momento delicato per la storia del nostro Paese come l'attuale, ritiene porsi a supporto sia del mondo imprenditoriale che dei lavoratori. Però considera necessarie alcune precisazioni, che pur riprendendo parte di quanto già evidenziato dai precedenti interventi, vogliono essere ulteriori spunti di riflessione. In particolare, riguardo al Titolo I, pur ritenendo condivisibile il principio generale che sottende all'attribuzione delle risorse legato a criteri di efficacia ed efficienza, rileva che, così come formulati, gli articoli 1 e 2 non sembrano garantire il raggiungimento dell'obiettivo che la Regione si è posta e, pertanto, sostiene

andrebbero coordinati, legando l'anticipazione finanziaria della progettazione di cui all'articolo 2 alla concessione del finanziamento straordinario di cui all'art. 1. Riguardo al Titolo II, rileva l'importanza del tema dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali rispetto alla pianificazione regionale e, conseguentemente, la necessità che vengano maggiormente esplicitati i processi partecipativi dei Comuni alle decisioni assunte dalla Regione che, seppur presenti nel ddlr, non appaiono del tutto esaustivi. Esemplifica citando l'art. 14 laddove si prevede: "... sia garantita la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati", art. 16, comma 2: "... la deliberazione viene assunta previa intesa con i comuni interessati" o art. 7, laddove è previsto un mero rinvio alla legge regionale 23/2007, che, a sua volta, rinvia alla legge regionale 41/86, art. 4, comma 1, lett. a): "previa consultazione degli Enti locali". Rappresenta di avere alcune osservazioni in merito al Titolo X che non espone, poiché stralciato.

**Ciriani** dichiara l'opportunità che i chiarimenti siano inizialmente forniti dai competenti funzionari regionali, cui lascia la parola.

**Cortiula:** per quanto concerne le osservazioni formulate in merito agli articoli 1 e 2 del Titolo I del ddlr, chiarisce che l'importo di 500.000 euro indicato è da intendersi quale importo netto. In riferimento al Titolo II, rappresenta l'esistenza di una partecipazione degli enti locali esplicitata per le opere strategiche diverse da quelle del Sistema dei trasporti e per le opere strategiche singole (intesa e coinvolgimento della commissione consiliare competente), mentre lascia la parola alla dott.ssa Pasquale per i chiarimenti sulla VAS riferita alle opere strategiche.

**Pasquale** rappresenta che la VAS viene sicuramente applicata anche alla tipologia di opere strategiche di cui al Capo II in virtù del richiamo, in esso contenuto, alla legge regionale 23 del 2007, nella quale trova esplicita applicazione il procedimento VAS, sia per quanto riguarda la parte relativa al trasporto pubblico locale e pianificazione, che per la parte logistica, piano dei trasporti e viabilità in generale, per cui, afferma, la partecipazione comunale e della cittadinanza viene ad essere garantita. In considerazione delle osservazioni sollevate in merito alla sistematicità e coerenza dei Capi III e IV rispetto alla strategicità di cui al Capo II, precisa che il Capo IV serve a dare attuazione ai due capi precedenti, poiché, nelle more dell'adozione ed approvazione della pianificazione di settore sia dei trasporti che di altri settori, sarà, infatti, possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione puntuale di strategicità per specifiche opere. Per cui rappresenta che, ad esempio, il Corridoio 5 potrebbe essere dichiarato immediatamente di interesse strategico regionale, pur non essendo formalmente recepito in via definitiva dalla pianificazione regionale. Pertanto, ribadisce lo stretto legame del Capo IV con i due precedenti, trattandosi tutti di interventi eccezionali e meritevoli di procedure acceleratorie. Per quanto riguarda, inoltre, l'adeguamento transitorio di cui al Capo V, rappresenta che la sua *ratio* è quella di consentire ai Comuni di conformare i propri strumenti urbanistici, non tanto al PURG del 1978, cui presuppone siano già adeguati, quanto alle previsioni delle intese Stato – Regione recentemente siglate, in particolare a quelle del 2002 e del 2008.

**Cortiula** in merito alla richiesta formulata in riferimento agli ammortizzatori sociali dei collaboratori coordinati e continuativi, dà la parola al dott. Antonicelli.

(Alle ore 16.00 entra Honsell)

**Antonicelli:** rappresenta che l'art. 50 del ddlr, nell'introdurre una misura di sostegno dei collaboratori a progetto per il caso di fine lavoro, completa il sistema regionale di sostegno ai lavoratori, che, a seguito della situazione di crisi, perdono il lavoro. Evidenzia, infatti, che l'area del lavoro subordinato è coperta dagli ammortizzatori sociali esistenti in base alla normativa nazionale ad agli ammortizzatori in deroga concessi ed erogati dalla Regione a valere, in parte su risorse trasferite dal Ministero del Lavoro ed in parte su risorse del Fondo sociale europeo. Riguardo, invece, a quella parte di lavoratori c.d. parasubordinati, rappresenta che, a livello nazionale, il decreto legge 185, all'art. 19, comma 2, prevede una prima misura di tutela, la quale raggiunge un massimo del 20 per cento del reddito dell'anno precedente e, soprattutto, per espressa previsione di legge, viene data a quei lavoratori che, al momento della perdita del lavoro, si trovano in regime di monocommittenza. Rappresenta che la parti sociali che si sono trovate al tavolo anticrisi, hanno espressamente richiesto che l'intervento regionale non prevedesse tale requisito della precedente monocommittenza, poiché la situazione presente è tale per cui è ipotizzabile che un notevole numero di collaboratori a progetto possa venire a trovarsi nel corso di quest'anno senza collaborazioni e senza essere stati in precedenza in monocommittenza, quindi, perdendone contestualmente anche più di una. Chiarisce che, rispetto alla misura prevista dal legislatore nazionale, la misura regionale costituisce un'integrazione, aumentando la percentuale rispetto alla retribuzione dell'anno precedente dal 20 al 30 per cento, rispetto ai lavoratori che perdono il lavoro senza essere stati in regime di monocommittenza. Sottolinea che l'intervento regionale è esclusivo ed, anche in questo caso, raggiunge la misura massima del 30 per cento. Relativamente al numero dei possibili beneficiari, premettendo la difficoltà di realizzare una stima, dal momento che questo è il primo anno in cui esistono nell'ordinamento misure assimilabili agli ammortizzatori sociali per questa specifica tipologia di lavoratori, riporta che l'Agenzia regionale del lavoro ha ipotizzato vari scenari, in particolare che, qualora l'effetto dell'attuale crisi andasse a colpire il 30 per cento dei lavoratori potenziali beneficiari dell'intervento in questione, si tratterebbe di 4.150 soggetti, mentre, qualora andasse, invece, a colpire il 45 per cento dei lavoratori potenziali beneficiari, si tratterebbe di 6.200 soggetti. In ogni caso, evidenzia trattarsi di uno

stanziamento importante, anche alla luce del fatto che l'anno scorso per gli ammortizzatori in deroga per i lavoratori subordinati, la Regione aveva ricevuto dal Ministero 7 milioni di euro, mentre quest'anno per il lavoro parasubordinato, come detto una novità, lo stanziamento è di 6.700.000 euro.

**Pastore** sottolinea come, per le autonomie locali, la normativa che tutela la loro potestà organizzativa e procedimentale è rappresentata dalla l.r. 7/2000, la quale si applica agli enti locali per quanto riguarda gli accordi di programma, le conferenze di servizi ed i titoli II e III, specificamente dedicati ai procedimenti contributivi, sempre, però, sottolinea, secondo i rispettivi ordinamenti. Infatti, anche per effetto dell'intesa raggiunta in sede di Consiglio delle autonomie locali, ricorda che si è voluto realizzare una serie di regole omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni regionali, in modo che le stesse si interfaccino con il sistema delle imprese con uniformità di comportamenti, salvaguardando, in ogni caso, la potestà di autorganizzazione di ogni singolo ente. Quindi, rafforza il concetto che tali regole vengono applicate dalla Regione e dagli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti. Con tale precisazione, intende rispondere al quesito formulato in materia di conferenza di servizio interna, la quale si traduce per i Comuni in un'opportunità che potranno o meno recepire nel proprio ordinamento. Riguardo a tale figura, segnala che ogni singolo ente è, comunque, tenuto a fornire all'esterno un percorso giuridico certo per la formazione della volontà unitaria dell'ente. Infatti, quando l'ente è depositario di più procedimenti deve formare una volontà unica, per poter partecipare a conferenze di servizi in modo giuridicamente corretto, pena l'invalidità della partecipazione alla conferenza medesima. Per questo motivo, sostiene, la Regione ha aggiornato l'attuale conferenza dei direttori con una vera e propria conferenza di servizi interna, avente un procedimento ed un esito giuridicamente certo e standardizzato. Relativamente all'eccezione sulla dichiarazione di inizio attività, rileva, innanzitutto, che l'attuale art. 27 non si applica agli enti locali. In secondo luogo, rappresenta che l'intenzione alla base dell'intervento legislativo è stata quella di esplicitare la normativa prima richiamata mediante un mero rinvio e di sostituire tale meccanismo con l'introduzione di due disposizioni espresse, tenuto anche conto che la nostra normativa regionale ha rappresentato sempre qualcosa di più avanzato rispetto alle modifiche introdotte dalla riforma del 2005 alla legge 24/1990. In particolare, in materia di dichiarazione di inizio attività, essendo stata introdotta una diversa visione della procedura, differente da quella, assolutamente criticata sia dal mondo delle imprese sia dalla dottrina, per cui la DIA veniva assimilata al silenzio-assenso. Con le norme contenute nel ddlr in esame, afferma che si fa semplicemente un'opera di chiarezza, disciplinandosi gli istituti in questione, invece che mediante rinvio, mediante una disposizione espressa, che, ribadisce, comunque non si applica agli enti locali.

**Ciriani** ritiene che i funzionari regionali abbiano compiutamente risposto alle osservazioni emerse in sede di dibattito e dichiara di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già detto la settimana precedente in occasione dell'illustrazione. Ribadendo che la normativa in esame è stata alleggerita delle parti non strettamente essenziali e modificata nel senso di accogliere i suggerimenti emersi, scusandosi, altresì, se, nell'indicazione degli stralci e delle modifiche apportate vi è stata qualche leggera imprecisione, auspica che il ddlr possa ottenere l'intesa del Consiglio delle autonomie locali, stante l'urgenza della sua approvazione definitiva.

**Pezzetta** chiede se chi ha avanzato richiesta di chiarimenti si ritiene soddisfatto oppure se ci sono proposte di emendamento e di ulteriore stralcio.

**Honsell** si scusa per il ritardo e, pur sapendo che la domanda che intende porre è già stata avanzata ed ha già trovato una parziale risposta che, però, a suo modo di vedere, non consente di fare piena chiarezza, facendo riferimento all'art. 1 del ddlr, laddove dice che "... è sospesa l'applicazione dei criteri di assegnazione degli incentivi per opere pubbliche previsti da normative regionali di settore", chiede se, conseguentemente, tutte le domande presentate entro la data ultima di marzo 2009 e superiori a 500.000 euro netti, siano da ritenersi automaticamente rifiutate e cestinate. In secondo luogo, manifesta preoccupazione in merito all'imposizione dell'adeguamento degli strumenti pianificatori comunali entro 120 giorni, dal momento che tale termine è difficilmente rispettabile, stante la complessità della relativa procedura amministrativa. Inoltre, rappresenta perplessità anche riguardo agli articoli 8 e 9, rilevando, in particolare, che l'articolo 8 elimina la concertazione con i Comuni e l'articolo 9, comma 1, appare di difficile applicazione.

**Cortiula** tenendo conto della preoccupazione evidenziata dal Sindaco di Udine circa alle domande già fatte, rappresenta che verrà modificato anche l'art. 1, mediante l'inserimento dell'avverbio "prioritariamente", volendo così rispettare la *ratio* di valorizzare gli interventi di una certa dimensione, prendendo però in considerazione anche le diverse domande presentate.

**Marin** specifica che il comma 2 dell'art. 1 è stato eliminato, per cui, anche per questo motivo, rimarranno valide le domande già presentate.

**Pasquale** in riferimento agli articoli 8 e 9, evidenzia che essi rappresentano un necessario momento di raccordo tra la pianificazione regionale e quella comunale di dettaglio, per cui è sicuramente indispensabile anche l'inserimento di un termine abbastanza breve al fine di incentivare i Comuni ad adeguarsi e far sì che le previsioni regionali vengano

immediatamente recepite. Chiarisce trattarsi di una necessità acceleratoria che sarà utilizzata, ovviamente, in casi eccezionali.

**Honsell** chiede quanto sia diverso il testo del ddlr fornito, rispetto a quello modificato per effetto degli stralci compiuti dagli uffici. Chiede, pertanto: conferma dell'avvenuta eliminazione del comma 2 dell'art. 1; e dell'aggiunta, al comma 1 del medesimo articolo, dell'avverbio "prioritariamente".

**Pezzetta** conferma le modifiche apportate.

**Honsell** chiede se sia o meno prevista una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento.

**Pezzetta** visto il ripetersi di interventi e domande già formulate in merito agli articoli 8 e 9, invita, eventualmente, a replicare l'assessore Santoro, presente sin dall'inizio della seduta.

**Santoro** ribadisce il ragionamento per cui, se un'opera viene decisa unilateralmente dalla Regione, solo per questo diventa preponderante rispetto ai piani urbanistici comunali e, conseguentemente, chiede quale sia la necessità dell'obbligo imposto ai Comuni di adeguare i propri strumenti pianificatori, fra l'altro nel termine di 120 giorni dalla data di efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, dal momento che un'opera ritenuta strategica dalla Regione diviene, solo per questo, preponderante rispetto ai piani urbanistici comunali e, pertanto, l'adempimento comunale nulla aggiunge all'efficacia della decisione regionale. Ripete che è la decisione regionale che fa da salvaguardia sui titoli abilitativi ed edilizi eventualmente in contrasto con la decisione regionale e rilasciati dal Comune sulla base delle proprie previsioni urbanistiche e pianificatorie. Di conseguenza, evidenzia che il termine di 120 giorni concesso al Comune per adeguarsi non sortisce alcun effetto aggiuntivo ed, in più, è molto stretto per essere rispettato.

**Pasquale** conferma la necessità che la pianificazione regionale venga calata nel territorio attraverso i piani particolareggiati comunali, per cui evidenzia che il raccordo tra la fase regionale e quella comunale deve esserci.

**Santoro** insiste, evidenziando che, se la previsione regionale è tale da inibire il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, quindi, di entrare nel merito dei diritti reali dei cittadini, ritiene che debba possedere un grado di dettaglio tale da costituire salvaguardia per il Comune a fronte dell'eventuale diniego di un titolo abilitativo, dovuto in base agli strumenti di pianificazione comunale. Pertanto, sintetizza, o la pianificazione regionale risulta sufficientemente dettagliata da non richiedere l'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, oppure, se quest'ultimo è necessario a fronte di una pianificazione regionale generica, il termine previsto in 120 giorni non è sufficiente a consentire le necessarie valutazioni di merito.

**Pezzetta** formula la proposta di stralciare l'intero Titolo II del ddlr.

**Ciriani** manifesta intenzione di approfondire alcuni profili del Titolo II, anche in vista del passaggio nelle commissioni consiliari, magari anche su di una o più memorie predisposte dai singoli enti locali.

**Honsell:** chiede conferma della previsione o meno di una concertazione con i Comuni.

**Pezzetta** richiama l'art. 7 del ddlr, nella parte in cui prevede la prevalenza degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, per rilevare che, a fronte dell'assenza di atti di pianificazione regionale dei trasporti, sotto il profilo metodologico, non risulta comprensibile né condivisibile la previsione aprioristica della prevalenza di tale pianificazione sugli strumenti urbanistici comunali. Ribadisce, quindi, la proposta di stralciare il Titolo II.

**Honsell** sottolinea un aspetto di natura sostanziale, rappresentato dal fatto che il ddlr riguarda misure urgenti, mentre ragionare in termini di strategicità sull'urgenza non è possibile. In particolare, manifesta perplessità circa il previsto metodo del rinvio ad un secondo ed ulteriore momento legislativo, nel quale definire i settori di intervento prioritari (ad esempio, ultimo periodo comma 1 dell'articolo 2), quali le opere strategiche, ritenendo preferibile che le opere, se urgenti, siano indicate subito, mentre nella proposta di ddlr esse non risultano specificate, né conoscibili a priori da parte degli enti locali e, pertanto, non è dato comprendere la rilevanza strategica di tali interventi.

**Del Piero** reitera il ragionamento svolto in merito ai Capi III e IV del Titolo II, non condividendo la spiegazione della loro valenza attuativa del Capo II. Ritiene, infatti, trattarsi di opere ed interventi profondamente diversi tra loro, per cui non rinviene alcun nesso di causa ed attuazione tra le tre parti che compongono il Titolo in questione. Pertanto, si dichiara insoddisfatto delle delucidazioni udite, poiché ritiene siano tre Capi separati, ognuno per conto proprio, e afferma la sua preoccupazione, soprattutto, in relazione alle altre opere strategiche ed alle opere strategiche singole, dal momento che sono meno definite e definibile, poiché, mentre è possibile avere un'idea di quelle che astrattamente potrebbero essere le grandi opere infrastrutturali da realizzare, tale chiarezza non vi è riguardo alle altre opere e alle singole opere.

**Pettarin** propone che al primo periodo del comma 1 dell'art. 1, e nelle altre disposizioni ove si fa riferimento all'importo delle opere pubbliche, in luogo della locuzione "opere pubbliche di importo" si utilizzi la locuzione "lavori di importo complessivo", impiegando la stessa formulazione che si rinviene, in relazione ad analoga materia, nella legge regionale 2 del 2009, al fine di chiarire inequivocabilmente che l'importo di 500.000 euro è da considerarsi al netto. In relazione al secondo periodo del comma 5 bis, dell'art. 68, della legge regionale 14/2002, aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. c) del disegno di legge in esame, ribadisce che la disposizione si riferisce alla proroga di un termine, che precedentemente

non era previsto e, pertanto, sostanzialmente introduce tale termine. Rappresentando l'opportunità di non apportare l'aggiunta che, ponendo una condizione (il rispetto del termine), non risulta coerente con gli obiettivi di impulso alla realizzazione delle opere, propri del ddlr in esame. Infine, suggerisce di mantenere la precedente formulazione dell'articolo 1, non eliminando il comma 2, ritenendolo, alla luce della *ratio* di impulso della normativa in esame, una modalità in più a favore degli enti.

**Pezzetta** riassume, richiamando le insoddisfazioni e le perplessità manifestate, in particolare, da parte del Comune di Roveredo in Piano e di Udine, come pure i motivi di positività che ritiene essere prevalenti. Detto ciò, sottolinea l'elemento dell'urgenza, quale fonte primaria del ddlr e, in quest'ottica, considera il Titolo II poco coerente con tale finalità e, pertanto, ne propone, non come Presidente, bensì quale mero componente del Consiglio delle autonomie locali, lo stralcio. Contestualmente, dichiara sin d'ora il Consiglio pronto, nel momento in cui lo strumento di pianificazione dovesse essere predisposto da parte dell'assessorato competente, ad esaminarlo urgentemente. Esprime, infine, l'opinione della accoglibilità della proposta avanzata da ultimo dall'Assessore di Gorizia Pettarin.

**Marin** conferma l'accoglibilità della modifica proposta in ordine all'articolo 1, comma 1,, sostenendo che l'intenzione, forse non esplicitata sufficientemente in norma, era proprio quella di uniformare le diverse procedure incidenti nei medesimi settori.

**Honsell** evidenzia che l'ambiguità di fondo del ddlr, dalla quale discendono le evidenziate preoccupazioni, deriva dall'impossibilità di concepire opere strategiche che siano, allo stesso tempo, urgenti. Trattandosi, quindi, di interventi aventi natura e logiche differenti, propone una specifica votazione separata per il Titolo II.

**Pezzetta** dichiara l'impossibilità di procedere a votazioni separate e chiede al Vicepresidente della Regione Ciriani di esprimersi sulla proposta di stralcio del Titolo II.

**Ciriani** dichiara non accoglibile la proposta di stralcio del Titolo II, essendo una parte fondamentale della normativa proposta, ma manifesta ampia disponibilità a successivi approfondimenti da condursi anche nel corso dell'esame consiliare.

**Pezzetta** chiede se vi siano eventuali dichiarazioni di voto.

**Honsell** ribadisce il carattere ambiguo del ddlr così come presentato, perché tratta opere strategiche assieme ad opere urgenti, quando, a suo vedere, sarebbe stato di gran lunga preferibile non mescolare i due piani. Pertanto, dichiara un voto di astensione, apprezzando la previsione di interventi urgenti, ma non quella delle opere strategiche e dichiarate, comunque, ineliminabili. Si impegna, altresì, ad inviare una nota di osservazioni e contributi per migliorare il testo in sede consiliare.

**Pezzetta** pone in votazione l'intesa sul testo del disegno di legge approvato in via preliminare con generalità della Giunta regionale n. 732 del 26 marzo 2009, così come risultante in seguito agli stralci e alle modifiche illustrate dal Vicepresidente della Regione e dai competenti funzionari, alla specifica modifica volta a precisare, che l'importo di euro 500.000,00 relativo alle opere pubbliche, si riferisce all'importo complessivo dei lavori, nonché con le osservazioni emerse in sede di dibattito.

La votazione palese ed elettronica fornisce il seguente risultato:

Presenti: 16

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Comune di Roveredo in Piano, Comune di Sauris)

Astenuti: 5 (Comune di Pordenone, Comune di Santa Maria La Longa, Comune di Tavagnacco, Comune di Udine, Provincia di Trieste)

Il Consiglio delle autonomie, non esprime l'intesa sullo schema di disegno di legge "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici e semplificazione amministrativa", approvato in via preliminare con generalità della Giunta regionale n. 732 del 26 marzo 2009, così come risultante in seguito agli stralci e alle modifiche illustrate dal Vicepresidente della Regione e dai competenti funzionari, alla specifica modifica volta a precisare, che l'importo di euro 500.000 relativo alle opere pubbliche, si riferisce all'importo complessivo dei lavori, nonché con le osservazioni emerse in sede di dibattito.

**Pezzetta** cede la parola all'Assessore Seganti per l'illustrazione del punto 4 all'odg "Intesa sulla proposta di "Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2009, di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 1° aprile 2009.

**Seganti** saluta e procede ad illustrare le novità introdotte dal Piano di valorizzazione territoriale (PVT) 2009, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale. Ricorda che il PVT 2009 è il primo del secondo triennio. Dà conto delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, il cui obiettivo è quello di favorire l'integrazione dell'erogazione dei servizi da parte dei Comuni a favore della cittadinanza, in considerazione del fatto che l'incentivazione è prevista in diminuzione. In particolare, informa che è stata ridotta la parte di copertura finanziaria prevista per la tipologia



residuale "altro", che si è inteso anticipare l'introduzione di una modifica, che entrerà in vigore nel 2010, in conformità alle finalità del PVT, senza, al contempo, introdurre dei cambiamenti sostanziali nell'anno in corso. Tale modifica prevede che a partire dal 2010 verranno incentivate solo le funzioni completamente condivise in associazione. Rende noto che nel PVT 2009 è stata inserita una norma, che prevede dei limiti alla possibilità di fruire del finanziamento, al fine di evitare che vengano sciolte e ricostituite nuove forme associative al solo scopo di continuare a fruire degli incentivi. Spiega che, per il periodo 2006-2008 la decurtazione è stata collegata ad una verifica non puntuale delle attività svolte, cosicché con il PVT 2009 si sono introdotti nuovi parametri che entreranno in vigore a partire dal 2010. Conferma che queste rappresentano le principali novità presenti nel PVT 2009 e che rispetto agli anni precedenti, è stata eliminata la voce relativa alla figura del mediatore civico sovra comunale, in quanto non si è manifestata una particolare richiesta per tale tipo di attività, e che, invece, è stata inserita una nuova macrofunzione relativa alle attività connesse alla tutela dell'ambiente, quali in particolare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Infatti, si è inteso incentivare lo svolgimento in forma associata di queste attività, in particolare delle commissioni paesaggistiche in considerazione dell'importanza e della strategicità di tali funzioni.

*(Alle ore 16.36 esce Del Piero)*

**Honsell** chiede quale sia l'impatto del nuovo PVT rispetto ai precedenti ASTER.

**Seganti** risponde che il Piano di valorizzazione territoriale riguarda le associazioni intercomunali che sono soggetti diversi dagli ASTER. Le associazioni intercomunali, infatti, sono associazioni di più comuni per l'erogazione di determinati servizi che sono stati tipizzati nel PVT come, ad esempio, la polizia locale, mentre gli ASTER costituiscono uno strumento per finanziare attività relative per lo più ad opere pubbliche o a progetti specifici ma non inerenti alla attività di gestione ordinaria dei servizi comunali.

**Honsell** menziona il piano urbano della mobilità.

**Seganti** specifica che tale fattispecie è stata finanziata gli scorsi anni con le risorse ASTER che sostenevano progetti specifici e straordinari. Nel nuovo Piano di valorizzazione territoriale è invece prevista la concessione di incentivi da parte della Regione ai comuni che si associano per svolgere insieme determinati servizi. Alcuni servizi, a seconda delle fasi, vengono ritenuti più o meno strategici o più o meno innovativi. Quest'anno è stato dato rilievo alle funzioni in materia di paesaggio, settore ritenuto strategico, e al servizio relativo al controllo di gestione, ritenuto piuttosto complesso per la struttura di un piccolo comune.

**Honsell** ricorda che la città di Udine era stata classificata come ASTER e la sua richiesta di delucidazioni è stata generata dal fatto che tale struttura organizzativa permane nel diagramma del nuovo PVT. Chiede se la gestione dei servizi con la modalità dell'"ambito", come avviene nel settore dei servizi sociali, possa ritenersi uno strumento idoneo in base alle disposizioni del Piano.

**Seganti** specifica che verrà proseguito il finanziamento per le convenzioni già in essere che possono coincidere o essere sottoinsiemi dei precedenti ASTER.

**Honsell** si dichiara soddisfatto.

**Vuga** formula una richiesta di chiarimenti circa la tabella relativa agli incentivi per l'anno 2009, la quale presenta delle differenze in relazione alle singole funzioni rispetto alle tabelle del 2008 e del 2007. Pone, quindi, una questione di principio che, come "ratio", richiama quanto espresso dall'Assessore del Comune di Gorizia relativamente al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge anticrisi appena votato dal Consiglio delle autonomie locali. Chiede se si ritenga corretto che, a domande già presentate, vengano cambiate le regole precedentemente previste, senza dare alcuna possibilità di correzione. L'argomento in discussione attiene alle funzioni associate, fattispecie diversa da quella relativa all'ambito distrettuale ed alle funzioni sovracomunali, disciplinate da altra normativa. Ribadisce che il problema di principio concerne il fatto che numerose associazioni intercomunali si sono costituite negli anni passati per svolgere funzioni proprie dei comuni, sulla base del sostegno finanziario che veniva loro assicurato dal Piano di valorizzazione territoriale. Su tali incentivi era stato infatti elaborato il piano economico dei Comuni associati. Chiede quindi se gli importi previsti nel documento in esame riguardino solamente le associazioni che verranno costituite ex novo, poiché, principio dirimente, dovrebbe essere il fatto che tutte le associazioni intercomunali già attivate sulla base di un importo e di un prospetto contributivo delineato in passato, non possono vedere modificate le loro aspettative. Precisa che le regole non si possono cambiare in corso d'opera. Da ultimo chiede maggiori delucidazioni con riferimento alla parte in cui si prevede che, a partire dal prossimo anno, verranno finanziate solo le funzioni nella loro integralità.

**Seganti** spiega che gli importi previsti sono stati rimodulati. Questa rimodulazione dei valori è collegata alle risorse disponibili di volta in volta nel bilancio regionale. Dai 18.500.000 euro previsti nel 2006 si è passati, con una graduale diminuzione, ai 14.500.000 euro del 2007 fino a giungere ai 12.500.000 euro del 2009. Questa riduzione progressiva di risorse è conforme alla previsione normativa della legge 1/2006, che prevede la diminuzione degli incentivi nell'arco dei sei anni.

**Vuga** ritiene che gli Uffici non abbiano informato correttamente l'Assessore.

**Seganti** ribadisce che per quest'anno la copertura degli incentivi collegati al PVT deve essere fornita dai 12.500.000 euro previsti nel bilancio regionale. Ricorda che il trend di diminuzione dell'incentivo trova giustificazione nel fatto che, dopo le spese per l'avvio della gestione associata, con il trascorrere degli anni, supponendo che esistano delle economie di scala, dovrebbe verificarsi un ritorno in termini economici per i comuni. Questo era lo scopo a cui tendeva la norma e pertanto il contributo per le associazioni è stato diminuito ogni anno di qualche milione di euro. Nel documento in esame la somma complessiva disponibile risulta distribuita nelle varie funzioni finanziate. Per quanto concerne le domande, specifica che esse vanno presentate entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del Piano di valorizzazione per il successivo esame da parte degli uffici. Con riferimento poi alla questione delle macro aree spiega che, dal prossimo anno, non verranno più finanziate singole funzioni ma solo la macro funzione gestita in maniera unitaria. Il prossimo anno sarà il quinto, il sesto anno l'incentivo finirà.

**Vuga** ritiene che la sua richiesta non sia stata compresa. Premette di condividere il principio della scalarità degli incentivi prevista dalle norme, di reputare corretta la necessità di valutare il ritorno economico determinato dai suddetti incentivi e di concordare sull'opportunità dei controlli al fine di assicurare l'utilità dei finanziamenti. Ribadisce, tuttavia, che la Regione non può modificare in corsa le norme che hanno determinato il contributo base e le modalità di concessione dello stesso per lo svolgimento in forma associata delle funzioni già avviate. Evidenzia che se alcuni Comuni hanno stabilito di gestire insieme delle funzioni sulla base di una assegnazione precisa stabilita tre anni prima, sapendo che tale contributo sarebbe stato pari a 100 per il primo e il secondo anno, diminuito del 5% il terzo anno, del 15% il quarto anno, del 30% il quinto anno, del 50% il sesto anno, e che dal settimo anno non ci sarebbero più stati finanziamenti, e che sulla base di questo piano finanziario hanno elaborato una pianificazione strategica, non appare corretto né possibile che tale assegnazione venga modificata successivamente. Conferma di ritenere chiaramente legittima la scelta della Regione di modificare le norme con riferimento alle forme associative che ancora devono essere poste in essere, ma non con riferimento a quelle già avviate. Insiste nel ritenere la questione di competenza dei funzionari regionali piuttosto che di competenza propria dell'Assessore Seganti. Infine, riporta l'esperienza del Comune di Cividale che, gestendo in forma associata con altri dieci Comuni la funzione della retribuzione del personale, ha conseguito, grazie agli incentivi regionali, un risparmio di 36.000 euro contro i 27.000 che avrebbero ottenuto senza tali finanziamenti. Evidenzia, tuttavia, che è necessario riflettere e considerare attentamente la decisione di legare l'incentivazione alla gestione integrale della funzione. Ritiene, infatti, che un conto sia la gestione associata tra dieci Comuni della funzione relativa al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, tutt'altra cosa, e molto più complessa, sia invece la gestione di tutto il personale di dieci Comuni. Auspica che tale scelta, abbia comunque effetto solo per il futuro e non produca effetti sulle funzioni gestite in forma associata già avviate.

**Seganti** ribadisce che nel PVT 2009 si è proceduto principalmente a rimodulare le voci "altro", ossia le funzioni generiche, non tipizzate, lasciando quasi intatte la maggior parte delle altre, a prova di ciò dà, quindi, lettura di alcuni dati della tabella.

**Vuga** riporta quale esempio concreto delle sue affermazioni circa la diminuzione degli incentivi. Pone l'esempio della diminuzione rilevata nella voce "sistemi informatici" che dagli iniziali 15.000 euro è stata ridotta a 12.000 euro. Afferma di poter esporre altri esempi concreti.

**Seganti** ribadisce che il punto di partenza per tali valutazioni è la compatibilità di bilancio, atteso che gli interventi previsti nel PVT devono rientrare nei 12.500.000 euro previsti in bilancio.

**Vuga** evidenzia che i soggetti che hanno avviato la gestione in forma associata delle funzioni sulla base di un preciso patto con la Regione, considerano la compatibilità di bilancio un elemento atto a giustificare la modifica della norma con valenza *pro futuro*, non sicuramente *pro passato*.

**Pezzetta** propone una sintesi del ragionamento espresso dal Sindaco Vuga e chiede che la proposta sia modificata, rispettando gli impegni relativi alle funzioni in essere, aventi una modulazione già decisa ed una scansione prestabilita. Osserva che, così facendo, necessariamente si andranno a penalizzare le nuove funzioni e le nuove associazioni, preservando però quelle già attive.

(Alle ore 17.04 esce Honsell).

**Seganti** evidenzia che l'impegno assunto sulle associazioni è, comunque, quello di andare verso una costante diminuzione delle risorse e, quindi, delle incentivazioni secondo un metodo scalare (dal 100% iniziale a zero, dopo i sei anni). Ribadita questa logica di fondo, chiede il motivo della contestazione alla attuale riduzione contenuta nel piano in discussione.

**Vuga** contesta all'Assessore di cambiare, con le previsioni del PVT 2009, le regole già prestabilite. Cita quale esempio ulteriore: la voce "accoglienza, informazione promozione turistica" che da 10.000 euro viene ridotta, quale assegnazione base e non in diminuzione, a 5.200 euro. Evidenzia che i comuni che, ad esempio nell'area del manzanaese, hanno fatto un'associazione per la promozione turistica, avendo come base un contributo di 10.000 euro a scalare fino a zero, si trovano ora con un contributo di 5.000 euro, il che vuole dire che al quarto anno, invece di ricevere 8.000 euro, ne riceveranno probabilmente la metà, ovvero 4.000 euro. Ribadisce che non si possono cambiare

le regole in corso d'opera, essendo questo un principio fondamentale. Pertanto, pur nel pieno rispetto della libertà propria della Regione di decidere anche di azzerare i contributi per le forme associate, ciò deve valere solamente per il futuro e non nei confronti delle associazioni esistenti. Osserva che quello di cui si discute è altro: non si parla, infatti, di ASTER, ma di funzioni dei Comuni e della necessità di aiutare i Comuni a svolgere le loro funzioni in forma associata conseguendo risparmi di spesa. Ribadisce che le convenzioni attuative già sottoscritte ed approvate dalle Giunte per la gestione dei servizi e presentate in Regione negli anni scorsi, non possono trovarsi con una previsione di sostegno economico modificata. Esemplifica dicendo che sarebbe come se la Regione nel bilancio di quest'anno non avesse stanziamenti sufficienti a fare fronte agli impegni assunti. Precisa che la sua è una critica rivolta ai funzionari, venendo in rilievo il principio della continuità dell'attività amministrativa.

**Pezetta** ribadisce la proposta dell'opportunità di rivedere le proposte e presentare un piano riformulato.

**Grizzo** chiarisce di essere rappresentate di un ente che fa parte di un'associazione già in atto. Concorda sulla correttezza del principio dell'impossibilità di cambiare le regole in corso d'opera. Tuttavia, rileva che, forse, più che il principio, si tratta di capire quella che è l'incidenza reale della modifica sulle situazioni già avviate. Infatti, già da sommari conteggi, la differenza non appare rilevante. Osserva che una rimodulazione è necessaria a fronte della riduzione delle relative risorse finanziarie e che, quindi, bisogna concretamente capire se vi è una perdita di capitale rilevante o meno per le associazioni che stanno già operando.

(Alle ore 17.08 esce Santoro)

**Seganti** chiarisce che gli uffici hanno provveduto a fare delle simulazioni sull'impatto della rimodulazione degli incentivi e specifica come non avrebbe alcun senso una rimodulazione annuale del piano di valorizzazione, non collegata alle disponibilità annuali del bilancio regionale e alle risultanze dei finanziamenti per gestioni associate del bilancio consuntivo dell'anno precedente. Chiarisce che, in quest'ottica, si è provveduto ad intervenire e rimodulare le varie funzioni e servizi previsti nel PVT andando a ridurre, soprattutto, quelle specifiche voci che presentano maggiori difficoltà di rendicontazione (ad esempio, sistemi informativi).

**Vuga** specifica di non volere contestare e discutere la misura dell'importo complessivo, bensì quella dell'assegnazione di base dell'incentivo.

**Seganti** evidenzia che, rispetto al 2006, il bilancio prevede 6 milioni di euro in meno e, rispetto al 2008, 4 milioni di euro in meno che, di conseguenza, gli importi degli incentivi sono stati necessariamente rimodulati.

**Carlantoni** ritiene vi sia un difetto di comunicazione. Per chiarire, formula un esempio pratico: un'associazione di vigilanza urbana, inizia la propria attività sottoscrivendo una convenzione in base alle disposizioni esistenti, per cui ottiene la somma di 70.000 euro di incentivo per i primi due anni, i quali diventeranno poi 66.500 euro e così via a scalare. L'associazione parte con questa situazione esistente e si aspetta anche per l'anno in corso le somme concordate e stabilite in sede di convenzione sottoscritta. Qualora ricevesse un importo inferiore, si romperebbe il circuito virtuoso dell'incentivazione. Condivide quello che sostiene il Sindaco di Cividale, il quale svolge un ragionamento che, a suo modo di vedere, erroneamente viene ricondotto all'Assessore e ad una questione di natura politica, dal momento che non è un problema politico, ma di norme e, quindi, tecnico. Infatti, afferma, che le associazioni che si costituiscono ora sono consapevoli dei minori importi rispetto gli anni precedenti, ma ritiene che tali importi non debbano assolutamente riguardare le forme associative già esistenti.

**Campo** evidenzia che, tecnicamente, la legge regionale prevede che *"il Piano di valorizzazione specifica criteri e modalità per la concessione degli incentivi annuali"*, il che significa che viene fatto un piano triennale e che questo viene aggiornato annualmente, al fine di determinare la concessione di incentivi annuali. La legge prosegue nel senso che *"ogni volta che è approvato il piano, i Comuni fanno domanda"*. Evidenzia, quindi, che sotto il profilo del cambiamento delle regole del gioco in corso, tecnicamente tale cambiamento non esiste, dal momento che è lo stesso legislatore regionale a prevedere una scansione annuale dell'incentivazione.

**Vuga** contesta l'assunto, invitando il dott. Campo a guardare i piani attuativi precedenti e a "non arrampicarsi sugli specchi", minacciando, altrimenti, di abbandonare la riunione.

**Campo** replica richiamando le previsioni della legge, chiarendo, altresì, che il piano 2007 aveva già provveduto ad effettuare una modifica del piano 2006, così come il piano 2008 ha modificato quello relativo al 2007, prevedendo casi di aumento dell'incentivo.

**Vuga** evidenzia che l'aumento è cosa differente rispetto ad un'unilaterale diminuzione.

**Campo** ribadisce che il dato sostanziale rimane che la legge non parla di contributi pluriennali. A ciò si aggiunge un ulteriore dato oggettivo, alla cui considerazione i tecnici sono tenuti: ossia i 4 milioni di euro in meno. Per cui, anche immaginando di non toccare nulla, è evidente la necessità di ridurre la misura degli incentivi. Afferma che, teoricamente, sono possibili due soluzioni, definibili, però, solo sulla base di quelle che saranno le domande dei Comuni: 1) una riduzione che riguarda tutti gli incentivi indistintamente ovvero 2) la destinazione degli incentivi prioritariamente alle forme associative già in atto, mentre quelle nuove beneficerebbero solo se vi saranno ancora disponibilità dopo aver finanziato le associazioni già operanti. Tale soluzione, tuttavia, dal punto di vista normativo,

starebbe a significare che il piano non valorizza più le forme associative, ma si limita a dare contributi alle associazioni già esistenti. Riafferma che il vero problema, allora, è che vi è un minor stanziamento, pari a 4 milioni di euro, stabilito con la legge finanziaria.

**Carlantoni** chiede se non sia più logico dare alle nuove associazioni in base alle domande annuali che arrivano, dal momento che, per le associazioni esistenti, un contratto non può unilateralmente essere messo in discussione.

**Campo** chiarisce non trattarsi di un contratto con la Regione.

**Seganti** precisa che, al di là della valenza delle questioni di principio sollevate, entrando nello specifico del piano, sebbene la prima macrofunzione, quella relativa alla gestione del "personale" sia stata ridotta da 50 mila a 45 mila euro, sostanzialmente le principali e maggiori differenze sono collegate alla riduzione del numero di voci "altro" ammissibili a finanziamento, ossia una forma residuale di gestione associata inizialmente prevista nel PVT 2006 per permettere la trasformazione di una serie di funzioni ed attività "libere", esistenti prima della legge regionale 1/2006, in funzioni ed attività tipizzate all'interno delle associazioni e finanziate con il Piano. Sostiene che, in teoria, non vi dovrebbe essere più la necessità di finanziare la voce "altro". Viene evidenziato, ancora che le varie rimodulazioni sono state fatte tenendo conto delle effettive richieste ricevute. Rappresenta, ad esempio, che per la funzione f) le richieste sono state non particolarmente significative. Ribadisce che si è diminuito l'incentivo laddove l'incidenza era minore in riferimento alle richieste provenienti dai Comuni, ossia dove c'erano poche richieste. Nella sostanza, sottolinea, si tratta di un'opera di necessaria mediazione.

**Pezzetta** ribadisce la richiesta di effettuare dei nuovi calcoli, tenendo conto delle funzioni in atto e propone, ad esempio, di procedere ad ulteriori rimodulazioni in sede di assestamento.

**Seganti** afferma l'impossibilità di poter prendere impegni diversi da quelli che sono i dati di bilancio, essendo questo un comportamento poco serio nei confronti del Consiglio delle autonomie locali. Ribadisce che le incentivazioni, come valore complessivo, vanno in diminuzione come del resto sempre avvenuto negli ultimi anni.

**Pezzetta** sostiene nuovamente la richiesta di un ricalcolo degli incentivi.

**Bevilacqua** si associa *in toto* a quanto detto dai Sindaci di Cividale e di Tarvisio. Pur comprendendo la posizione dell'Assessore di dover fare fronte alle difficoltà economiche e alle necessità di far quadrare il bilancio, afferma che i Comuni che già operano in forma associata hanno fatto legittimo affidamento su quanto legiferato dalla Regione negli anni precedenti (pone l'esempio del Comune di Pordenone, il quale gestisce in forma associata il personale e la polizia municipale). Osserva, quindi, che la Regione può sì liberamente legiferare, ma non retroattivamente, pregiudicando, così facendo, i legittimi affidamenti dei Comuni, pena il penalizzare paradossalmente i Comuni più virtuosi.

**Vuga** interviene per dichiarare il proprio voto nettamente contrario al piano, dal momento che ritiene che le spiegazioni dei tecnici siano inaccettabili. Chiarisce di conoscere la legge ed invita a non dimenticare il fatto che nessuno ha costituito un'associazione sulla base della legge, bensì sulla base del piano di valorizzazione annuale, il quale stabiliva gli importi di base e prevedeva una precisa scalarità degli incentivi, sulla cui base sono avvenute le votazioni degli organi comunali e firmati i protocolli di intesa. Tali importi, previsti nel piano annuale, costituiscono per la Regione un impegno di spesa codificato e non modificabile. Riafferma che si tratta del rispetto di un principio di sana e corretta procedura amministrativa incombente esclusivamente sui funzionari, nulla avendo a che fare con possibili, diverse motivazioni politiche. Ribadisce il proprio voto assolutamente contrario.

**Di Blas** esprime la piena disponibilità degli uffici a fornire i necessari chiarimenti, ma dichiara di non concordare assolutamente con le considerazioni di tipo tecnico svolte dal Sindaco Vuga.

(Alle ore 17.21 esce Perusin)

**Godina** ritiene che la discussione in corso evidenzia l'esistenza di due distinti punti di vista: quello della Regione, la quale convintamente ritiene che, dal punto di vista normativo, una rimodulazione annuale sia possibile e consentita, soprattutto tenuto conto della diminuzione delle poste di bilancio; quello degli enti locali, che hanno deciso di affrontare la partita della gestione associata, confidando e spinti dal sostegno finanziario della Regione, in una logica secondo la quale, giunto a regime, il percorso intrapreso dovrebbe consentire economie di scale e risparmi, facendo, però, inizialmente affidamento su di un quadro economico garantito dalla Regione. Premesso ciò, dichiara di essere in disaccordo con quanto sostenuto dal Sindaco Vuga, evidenziando che, dando per certo ed acquisito quanto detto dai tecnici regionali sotto il profilo della legittimità, allora si tratta di una questione di natura politica, ossia della decisione politica di togliere alle forme associative 4 milioni di euro. Dichiara che, pertanto, la Provincia di Trieste esprime voto non positivo, motivando nel senso che se passa il principio per cui i piani pluriennali stabiliti dagli enti locali sulla base degli impegni presi con la Regione, possano essere liberamente messi in discussione, ciò può costituire un pericoloso precedente anche per altre e diverse situazioni.

**Carlantoni** condivide il passaggio di Godina circa la necessità di rispettare quanto concordato. Diverge, invece, sul fatto che il cambiamento abbia una motivazione politica, considerandola invece di natura giuridica e tecnica. Infatti, se mancano soldi sostiene che si debba, prima di tutto, salvaguardare l'esistente e, solo successivamente, vedere se e come è possibile dare soddisfazione alle nuove domande, nel rispetto del principio *pacta sunt servanda*. Evidenzia che,

pur non essendo un sostenitore delle associazioni tra Comuni, la questione è di garantire il principio del mantenimento degli impegni. In conclusione, dichiara un voto contrario, per motivi tecnici e di illegittimità.

**Seganti** rileva che suo compito è quello di incentivare tutte le forme associative e che non è normativamente possibile fare differenza tra vecchie e nuove forme associative.

**Vuga** puntualizza che non sono le associazioni che vengono finanziate, bensì le funzioni.

**Seganti** ribadisce l'impossibilità, per legge, di distinguere nel piano tra vecchie e nuove associazioni, richiedendosi al riguardo un intervento normativo di modifica. Rappresenta che questo è, anche, il motivo per cui gli enti locali presentano ogni anno la domanda, non essendoci un diritto acquisito derivante della sottoscrizione di un accordo con la Regione, né alcun vincolo contrattuale. Inoltre, evidenzia che già nel mese di dicembre in sede di Consiglio delle autonomie locali si era discusso della diminuzione delle risorse, esaminando il disegno di legge finanziaria per il 2009.

**Vuga** constata la persistenza di visioni antitetiche, ed esprime la propria incapacità di comprendere la valenza di quanto detto tre anni prima e del meccanismo allora delineato (100, 100 meno 5%.....), se la domanda è annuale ed ogni anno si può cambiare la misura del finanziamento. Sostiene che sarebbe, allora, bastato individuare la misura del finanziamento dell'anno in corso, rinviando la definizione dell'importo per gli anni successivi.

**Seganti** invita a riflettere sulla complessità delle disposizioni normative in materia, e sul fatto che il fine di tutti (Regione ed enti locali) è comunque univoco. Dichiara la disponibilità ad effettuare un approfondimento ulteriore e ribadisce, alla luce dell'attuale quadro normativo, l'impossibilità di distinguere le associazioni secondo un criterio di anzianità di costituzione.

**Vuga** specifica che ci si deve riferire correttamente alle funzioni già attive, non alle associazioni già costituite.

**Seganti** formalizza la proposta di un rinvio al fine di consentire un approfondimento, ovviamente solo se gli enti locali non hanno problemi a ritardare la presentazione delle domande.

**Pettarin** sostiene che, quella emersa in sede di dibattito, è una situazione caratterizzata da un notevole livello di complessità, dovuto alla sussistenza di due differenti verità: una tecnico normativa, secondo la quale non esistono obbligazioni regionali pluriennali e una derivante dal legittimo affidamento proprio degli enti locali nei confronti della condotta della Regione e che ha trovato concreta espressione nella predisposizione di specifici atti programmatici. Pertanto, vista la delicatezza del punto, suggerisce anch'egli un rinvio per approfondimento, magari da parte di un gruppo ristretto che valuti nel dettaglio anche la forma delle convenzioni sottoscritte.

**Seganti** esprime la richiesta di sospensione della seduta e prospetta l'indizione di un tavolo tecnico sull'argomento.

**Vuga** dichiara il suo consenso al rinvio, non alla sospensione della seduta, raccomandando agli uffici di meglio comprendere le osservazioni emerse nel corso della seduta.

**Pezzetta** rinvia la discussione per approfondimenti.

La seduta termina alle ore 17.36

Il Responsabile della verbalizzazione  
f.to dott.ssa Ida Valent

Il Presidente  
f.to Mario Pezzetta